



Foto Coraggio

# Ispezione per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti

**L'**art. 103 del **DPR 9 ottobre 1990, n.309**, prevede al comma 2 che: *“gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive quarantotto ore. [...]*

## **PRESUPPOSTI:**

1. **Deve essere in corso un'operazione di polizia nello specifico settore**, nel senso che l'ufficiale o l'agente di p.g. deve trovarsi in orario di servizio e in attività “operativa”. Sicuramente altro elemento validante è quanto ordinato nel foglio di

servizio. Secondo un'interpretazione restrittiva andrebbe indicato lo specifico settore di servizio, ma per consolidata tesi estensiva basterebbe la dicitura generica di repressione reati o controllo del territorio. Sicuramente non è un potere esercitabile da chi si trovi impiegato in servizi non "operativi".

2. Sussista un **fondato motivo** di ritenere che possano essere rinvenute sostanze psicotrope o stupefacenti. Il fondato motivo deve scaturire da **elementi concreti**, legati ad esempio all'anomalo comportamento di un soggetto che cambia repentinamente percorso alla vista degli addetti al controllo o tenta di celarsi tra altre persone in transito, alle contraddittorie o non convincenti motivazioni fornite a giustificazione del proprio comportamento o in relazione ai motivi del viaggio, ecc. Sulla natura del fondato motivo se ne potrebbe discutere a lungo, ma sostanzialmente essa viene costituita dall'esperienza dell'operatore. Potremmo identificare quale fondato motivo l'aver precedenti specifici in materia unitamente ad un atteggiamento che possa destare sospetto, la segnalazione dell'unità cinofila, o anche il solo aggirarsi in zone ove sia frequente l'uso di dette sostanze senza poter addurre una valida ragione alla propria presenza in quel contesto di luogo e di tempo, ma questi sono esempi peraltro non vincolanti, nel senso che il fondato motivo, ove venga richiesto dall'A.G., andrà motivato dall'operatore. L'importante è che gli elementi alla base del fondato motivo, ancorché patrimonio dell'esperienza operativa, siano obiettivamente valutabili.

3. Venga rilasciato al momento della conclusione del controllo una **copia del verbale** al soggetto fermato, inviandone un'altra alla Procura della Repubblica entro 48 ore per la convalida.

#### PARTICOLARITÀ

1. **Perquisizione:** Al comma 3 viene previsto che *"Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di particolare necessità ed urgenza che non consentano di richiedere l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresì procedere a perquisizioni [...]".*

La perquisizione in questione è quella personale, esperibile solo dagli Ufficiali di P.G., non potendosi applicare l'art. 113

delle norme di attuazione in quanto norma successiva e speciale, e differisce dalla perquisizione ex art. 352 c.p.p. in quanto diretta non alla ricerca di fonti di prova ma avente carattere preventivo.

2. **Nel corso di operazioni di polizia:** nel paragrafo si è detto come non possano fare riferimento a tale potere gli operatori impiegati in servizio non operativo, con ciò intendendo una pattuglia che abbia nel foglio di servizio un'attività non rientrante nella repressione reati in generale o nel particolare a contrasto del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, ma nulla vieta, nel caso di fondato sospetto, di contattare telefonicamente chi ha ordinato il servizio per richiedere una variazione dello stesso, dandone menzione nel foglio di servizio, nello spazio riservato alle variazioni disposte. Così facendo qualunque pattuglia, allorché abbia un fondato motivo può procedere al controllo. Del resto sarebbe oltremodo limitante che, degli operatori in servizio, non possano intervenire allorché, ancorché non sussista una flagranza di reato, vi siano obiettivi motivi per ritenere di avere un fondato sospetto.

3. **Perquisizione e ispezione:** per quanto sopra, volendo riassumere, nel momento in cui una pattuglia opera un controllo ad un veicolo, ove ci siano elementi obiettivi di sospetto, può procedere al controllo, anche approfondito, del mezzo, dei bagagli ivi trasportati. Se poi dal controllo vengono avvalorati tali elementi di sospetto<sup>1</sup> o inizialmente gli stessi erano particolarmente rilevanti<sup>2</sup> si può procedere, da parte di Ufficiali di P.G., a perquisizione personale, da eseguire secondo le garanzie del codice di procedura penale, ovvero nel rispetto della dignità della persona e da parte di operatore dello stesso sesso di quello riportato nel documento del soggetto sottoposto a controllo.

4. **Accertamento radiografico:** Va eseguito da personale sanitario ed è da considerarsi un'estensione del potere di perquisizione per cui non è necessario il consenso della parte, come da sentenza della Suprema Corte, Sez. IV, sent. n. 6284 del 02-12-2005. ■

\*Tenente della G.d.F.

#### Note

<sup>1</sup> Ad esempio durante il controllo del veicolo si rinvenivano strumenti quali bilancini di precisione, coltellini, contante in quantità sproporzionata alla personalità del soggetto unitamente ad altri elementi legati al luogo e all'orario in cui si effettuò il controllo.

<sup>2</sup> Ad esempio l'unità cinofila che segnala il soggetto.